

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**LOTTO 3)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS, INCENDIO E FURTO****CIG n.5607713F25**

La presente polizza è stipulata tra

ANCONAMBIENTE SPA
Via del Commercio, 27
60131 ANCONA (AN)
C.F. e p IVA 01422820421

e

Durata della polizza

Dalle ore 24.00 del :	30/06/2014
Alle ore 24.00 del :	30/06/2017

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	30/06
-------------------------------	--------------

INDICE

1. SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ	1
2. ART 1.1 – DEFINIZIONI	1
3. ART. 1.2 – ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO	3
4. SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	4
5. ART. 2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	4
6. ART. 2.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	4
7. Art. 2.3 – DURATA DELL’ASSICURAZIONE	4
8. Art. 2.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	5
9. ART. 2.5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	5
10. ART. 2.6 - DIMINUZIONE VALORI - DIMINUZIONE DEL RISCHIO	5
11. ART. 2.7 – REVISIONE DEL PREZZO E RECESSO ANTICIPATO IN CASO DI SINISTRO	5
12. ART. 2.8 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	6
13. ART. 2.9 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	6
14. ART. 2.10 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE.....	7
15. ART. 2.11 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	7
16. ART. 2.12 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO.....	7
17. ART. 2.13 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	7

18. ART. 2.14 - MANDATO DEI PERITI.....	7
19. ART. 2.15 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.....	8
20. ART. 2.16 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO	8
21. ART. 2.17 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.....	8
22. ART. 2.18 – REGOLAZIONE DEL PREMIO	9
23. ART. 2.19 - ONERI FISCALI	9
24. ART. 2.20 - FORO COMPETENTE	9
25. ART. 2.21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	9
26. ART. 2.22 – CLAUSOLA BROKER.....	9
27. ART. 2.23 – OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO	10
28. ART. 2.24 - COASSICURAZIONE E DELEGA	11
29. SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE	11
30. ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	11
31. ART. 3.2 - ESCLUSIONI	11
32. ART. 3.3 - COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE	12
33. ART. 3.4 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA	13
34. ART. 3.5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO.....	17
35. SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI	18

36. ART. 4.1. SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRATTAMENTO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO	18
37. ART. 4.2. RICORSO TERZI	18
38. ART. 4.3. MAGGIORI COSTI.....	19
39. ART. 4.4. ANTICIPO INDENNIZZI	19
40. ART. 4.5. ONORARI DEI PERITI E CONSULENTI	20
41. ART. 4.6. ENTI PRESSO TERZI	20
42. ART. 4.7 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA.....	20
43. ART. 4.8. RINUNCIA ALLA RIVALSA	20
44. ART. 4.9. COLPA GRAVE	21
45. ART. 4.10. INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA.....	21
46. ART. 4.11. INNOVAZIONI	21
47. ART. 4.12. COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI	21
48. ART. 4.13 – LEEWAY CLAUSE	22
49. ART. 4.14 -CEDIMENTO, FRANAMENTO DEL TERRENO.....	22
50. ART. 4.15 – ROTTURA DI VETRI E CRISTALLI	23
51. ART. 4.16 – RICOSTRUZIONE ARCHIVI	23
52. LIMITI DI INDENNIZZO	24

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

ART 1.1 – DEFINIZIONI

Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Sinistro:	il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro;
Danno liquidabile:	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo;
Franchigia:	somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile;
Scoperto:	parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile;
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Esplosione:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
Fabbricato	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, pannelli elettrici ed elettronici, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere. Sono pure compresi palloni pressostatici, gazebo, tensostrutture.
Contenuto, attrezzatura,	Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti, attrezzi, pompe idrauliche, serbatoi, (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento),

arredamento, Macchinario, merci	<p>apparecchiature elettroniche, computer, CED, elaboratori elettronici anche al servizio di macchinari. Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica compresa la rete di alimentazione interrata e non, pali a sostegno dei corpi illuminanti, corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura, ecc.), centraline, stabilizzatori, centralino di comando e quant'altro a completamento e servizio delle rete stessa, impianti semaforici e di segnalazione in genere; merci anche presso depositi, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nella definizione "Fabbricati". Non sono comprese ed assicurate le tubazioni e/o condotte interrate.</p>
Multivasca scarrabile "Igenio"	<p>Attrezzatura mobile/scarrabile multivasca ribaltabile per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.</p>
Apparecchi ad impiego mobile:	<p>Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers (lap-top, ecc.), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc..</p> <p>Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile;</p>
Cose assicurate condizioni speciali:	<p>disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, films e microfilms, fotocolors e simili, schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettrici ed elettronici anche di processo;</p>
Esplodenti:	<p>sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:</p> <ol style="list-style-type: none">1. a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;2. per azione meccanica o termica esplodono <p>e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A;</p>

Incombustibilità si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

ART. 1.2 – ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio, sia di proprietà, che in locazione, conduzione e gestione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per tutte le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto, attrezzatura, macchinario".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisì nell'ambito delle ubicazioni assicurate dalla Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

A titolo esemplificativo e non limitativo, le principali attività svolte dal Contraente nell'ambito territoriale della Regione Marche, comprendono :

- A) gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati speciali non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi, compresi sia lo spazzamento, la pulizia ed il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibiti a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;
- B) gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto, stoccaggio e il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;
- C) gestire impianti fissi e mobili, stazioni di trasferimento e conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato, impianti di stoccaggio di trattamento chimico-fisico e/o biologico, impianti di scarica per rifiuti urbani tal quali o trattati, inerti-speciali-pericolosi, impianti di term distruzione;
- D) gestire ed erogare servizi complementari a quelli di igiene urbana ed ambientali, come ad esempio: espurgo pozzi neri e pozzetti stradali, derattizzazione, demuscazione e disinfezione ambienti pubblici e privati, pulizia mercati comunali, autotrasporto per conto terzi, lavaggio e disinfezione dei gabinetti ed orinatoi pubblici, realizzazione, manutenzione e gestione del verde pubblico, delle fontane e delle spiagge.
- E) gestire i servizi concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'acquisto e la cessione di energia elettrica nonché realizzare i relativi impianti ed opere;
- F) realizzare e gestire impianti per il teleraffreddamento, il teleriscaldamento e la produzione combinata di calore ed energia elettrica, nonché realizzare e gestire le reti di distribuzione del calore ed energia elettrica per tutti gli usi;
- G) gestire i servizi di illuminazione pubblica, dei sistemi semaforici e di illuminazione votiva nei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

- H) gestire le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
- I) prestare servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione calore, la gestione impianti termici e relative attività di manutenzione e di controllo;
- J) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;
- K) eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;
- L) gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio;
- M) eseguire la rimozione forzata dei veicoli ed il soccorso stradale;
- N) accertare le violazioni in materia di rifiuti mediante l'istituzione di ispettori ambientali;
- O) svolgere servizi di gestione affitto e locazione di beni mobili ed immobili di qualsiasi genere e natura;
- P) gestire il servizio di pubblicità e pubbliche affissioni compreso l'accertamento e la riscossione dei relativi tributi;
- Q) assumere la riscossione delle tariffe relative al ciclo dei rifiuti solidi urbani

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ART. 2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete od inesatte dichiarazioni siano state fatte in buona fede.

ART. 2.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e la prima rata di premio sarà pagata entro 60 giorni dalla effettiva consegna dei documenti originali al broker.

Le rate successive devono essere pagate entro le ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza.

Anche le eventuali appendici di variazione / regolazione / aumento, potranno essere pagate entro il 60° (sessantesimo) giorno dalla data di decorrenza.

Se il Contraente non paga entro tali termini la garanzia resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 2.3 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza ha inizio dalle ore 24.00 del 30.06.2014 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2017, data in cui la polizza stessa cesserà senza obbligo di invio della disdetta.

E' facoltà, comunque, del Contraente al termine di ogni annualità assicurativa recedere dalla polizza con preavviso da inviare a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 2.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 2.5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 2.6 - DIMINUZIONE VALORI - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione dei valori assicurati o di diminuzione di rischio, la riduzione di premio conseguente sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 2.7 – REVISIONE DEL PREZZO E RECESSO ANTICIPATO IN CASO DI SINISTRO

Le parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti" durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- ☐ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato,
- ☐ nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti". Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- ☐ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione,
- ☐ nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente,.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'art. 2.23 Informativa sui danni.

ART. 2.8 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Qualora nel corso degli ultimi 6 mesi di validità del contratto si verifichi un sinistro, che già non sia stato respinto dalla Compagnia, il cui ammontare pagato o posto a riserva ecceda di oltre il 50% il premio annuale di polizza al netto delle imposte, la Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso ed il contratto si intende prorogato di diritto di una ulteriore annualità decorrente dalla scadenza originaria del contratto.

In tale ipotesi la Società avrà diritto alla revisione del premio assicurativo relativo a tale ulteriore annualità in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50%.

ART. 2.9 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 2.10 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 2.11 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto la possibilità.

La Contraente o l'Assicurato fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al 10° giorno successivo a quello dell'avviso alla Società. Trascorso tale termine potrà dare inizio agli opportuni interventi conservando i residui del sinistro.

ART. 2.12 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 2.13 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 2.14 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

- a) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6 delle norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali diretti;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' art. 12 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 2.15 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 2.16 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 2.17 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, le procedure di determinazione del danno e di pagamento dell'indennizzo saranno applicate a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di dette procedure, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria

od assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.

ART. 2.18 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste ai sensi della Leeway clause della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

ART. 2.19 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 2.20 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello di appartenenza del Contraente / Assicurato.

ART. 2.21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 2.22 – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Società Marsh S.p.A, Via Ing. Roberto Bianchi, snc - 60131 Ancona - Telefono n. (39) 071. 950 0009, Telefax n. (39) 071. 950 0002, in qualità di Broker di Assicurazione del Contraente.

Ad ogni effetto di legge, le parti riconoscono alla suddetta società, la gestione e l'esecuzione della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o

sostituzioni. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che gli oneri derivanti dalla gestione del Broker restano a carico della Società e che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per tramite del suddetto Broker.

ART. 2.23 – OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
 - a) il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
 - b) la data del sinistro (*in formato "data"*);
 - c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
 - d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
 - e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (*in formato "testo"*);
 - f) la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);
 - g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (*in formato "testo"*);
 - h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (*in formato "testo"*);
 - i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
 - j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
 - k) la data di avvenuto pagamento (*in formato "data"*).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- ☐ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- ☐ rappresentano un'insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della

cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 2.24 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione sia divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, tenute in caso di sinistro a concorrere al pagamento dell'indennizzo liquidato a termini delle condizioni di assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, la Compagnia che assumerà la qualifica di Delegataria, dovrà dichiarare di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per le quote delle Coassicuratrici.

Resta inteso che la Società Delegataria dovrà corrispondere per l'intero gli indennizzi, fermo il suo diritto a rivalersi verso le Coassicuratrici

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

PREMESSA

Premesso che l'Assicurato è proprietario e/o conduttore di fabbricati ubicati in varie località, necessari nel loro complesso allo svolgimento dell'attività istituzionale, l'assicurazione riguarda tutti i beni mobili ed immobili in quanto:

- ❖ di proprietà o comproprietà dell'Assicurato, allo stesso in uso e/o in uso o possesso di terzi;
- ❖ di proprietà di terzi, ma in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia o deposito all'Assicurato per la sua attività.

Fra le parti si conviene che l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultano quantità, qualità e valori delle cose assicurate.

Pertanto per la identificazione dei beni assicurati fermo restando il diritto della Società di ispezionare gli enti assicurati, si farà riferimento alle risultanze delle registrazioni gestionali e contabili dell'Assicurato, registri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.

ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto di seguito escluso.

Sono compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

ART. 3.2 - ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:
verificatisi in occasione di:

- atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;

- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale ivi compreso l'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo – contaminazione radioattiva;
- frane, smottamenti;
- mancato freddo;
- estorsione;
- guasti meccanici, rischio informatico (cyber risks);
- trasporto e movimentazione in genere;
- terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, franamento, cedimento del terreno
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

causati da o dovuti a :

- frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- guasti meccanici, anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati, nonché i danni di crollo e collasso strutturale e gli errori di manovra ed incidenti di cantiere verificatisi in occasione di detti lavori;
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- fuoriuscita e solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
sempreché non siano causati da altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- causati con dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante e Dirigenti;
- derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

ART. 3.3 - COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

Sono escluse dalla presente assicurazione .

- Cose in leasing se ed in quanto assicurati con specifica polizza;
- acqua, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A.

ART. 3.4 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA

A parziale deroga di quanto riportato all'articolo "Esclusioni" della presente polizza:

- La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di **terrorismo o di sabotaggio organizzato**.

Agli effetti della presente clausola:

- ◆ per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
- ◆ per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, quantificata nella misura del 5% del premio imponibile annuo complessivo pagato.

- Si intendono assicurati i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, verificatisi in conseguenza di **tumulto popolare, sciopero, sommossa** o causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi. La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima non si protragga per oltre dieci giorni consecutivi.
- Si intendono assicurati limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di **alluvioni, inondazioni, allagamenti** in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma e anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili, la garanzia non sarà operante per i danni a beni posti in scantinati, locali seminterrati o interrati oppure, se posti in locali fuori terra, situati a meno di 10 centimetri dal suolo.
- Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **uragani, bufere, tempeste, acqua piovana, pioggia, nubifragi, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine**, e simili manifestazioni in genere, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
- Fabbricati aperti, tettoie, palloni presso statici, tensostrutture, gazebo, e relativo contenuto;
- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;

I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati a :

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica;
- lastre di fibrocemento (compreso eternit) e quanto contenuto nei relativi Fabbricati; convenzionalmente denominati fragili, la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

Si intendono esclusi i danni subiti da : gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei ed insegne.

- Limitatamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da **sovraccarico di neve**, si intendono compresi anche quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui al presente articolo.

La Società non risarcisce i danni causati:

1. da valanghe e slavine;
2. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
3. ai capannoni presso statici, tensostrutture, gazebo ed al loro contenuto.

- Si intendono assicurati i danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da **gelo e/o ghiaccio** che provochino scoppio di macchinario, attrezzature, arredamento ed impianti in genere, compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, si intendono assicurati a condizione che i fabbricati siano stati riscaldati, oppure occupati, oppure in attività, almeno fino alle 96 ore precedenti il sinistro.

- Si intendono assicurati i danni causati da **terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.

- Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di **acqua condotta** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società non risarcirà i danni causati:

- ❖ da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- ❖ alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

- La Società risarcisce, purché conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza, i danni derivanti dalla **perdita di pigione** o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al loro ripristino, limitatamente ad un periodo massimo di dodici mesi. I fabbricati utilizzati dall'Assicurato e per i quali lo stesso non corrisponda alcuna pigione (sia perché in proprietà sia per qualsiasi altro titolo), sono compresi in garanzia per l'importo della pigione ad essi relativa.
- Relativamente ai danni di **correnti, scariche od altri fenomeni elettrici ed elettronici**, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono in ogni caso esclusi i danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici a personal computer, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi.
L'indennizzo verrà effettuato, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo alla relativa partita a primo rischio assoluto.
- La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da **rovina di ascensori e montacarichi** compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
- Relativamente ai danni di **crollo e collasso strutturale** di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.
- Relativamente a **valori** l'assicurazione si intende prestata ovunque riposti e a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
- Relativamente ai danni da **furto e rapina**, l'assicurazione si intende prestata a PRA, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
Relativamente alla garanzia furto, la Società indennizza i danni materiali direttamente derivati dal furto dei beni assicurati, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza contenenti le cose stesse:
 - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura / chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
 - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
Qualora l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze :
 - che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

La garanzia furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura (porta, finestra, vetrina, ecc.) dei locali, trovantisi alla voce "ubicazione del rischio", situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi :

- ⇒ robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- ⇒ inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega diverse dal ferro) fissate nei muri.

Il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate deve essere costruito e coperto in cemento, laterizi, pietre od altri simili materiali.

Se la linea del tetto è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armati e senza lucernari, oppure, in vetro cemento armato totalmente fisso.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti o qualora il furto sia commesso con la sola rottura di cristalli o vetri ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura è applicato lo scoperto del 15% sull'indennizzo dovuto. Questo scoperto non è operante quando il furto così avvenuto è commesso durante:

- l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- l'intervallo di chiusura diurna;
- l'orario di chiusura, purché attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti ma permanendo all'esterno dei locali.

Relativamente ai danni di rapina, avvenuta nei locali indicati in polizza, la garanzia è estesa al caso in cui l'Assicurato o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone ed anche qualora le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

➤ **Garanzia portavalori**

L'assicurazione è prestata, limitatamente a Valori, contro :

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i Valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi;
- la rapina;

commessi sui dipendenti dell'Assicurato o persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Se in seguito ad un sinistro di furto e rapina, le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

In caso di sinistro i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo dell'annualità assicurativa in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto della franchigia prevista in polizza senza corrispondente restituzione del premio; tali limiti di indennizzo, per l'annualità assicurativa in corso, si intendono peraltro reintegrati nei loro valori precedenti il sinistro, obbligandosi il Contraente al versamento del corrispondente rateo di premio, al tasso convenuto stabilito in polizza, in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo. Tale reintegro, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un limite di indennizzo uguale a quello inizialmente assicurato.

ART. 3.5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per «valore a nuovo» s'intende convenzionalmente:

- per Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Macchinari, attrezzature, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e contenuto, arredamento, attrezzature, macchinario assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione – con il limite di risarcimento per sinistro ed anno assicurativo di €. 200.000,00

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I - Fabbricati - si stima il relativo «valore a nuovo», al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II - Contenuto, arredamento, attrezzatura, - si stima il relativo «valore a nuovo», al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III - Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per Fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per Contenuto, arredamento, attrezzatura, macchinario - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Eriario

SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 4.1. SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRATTAMENTO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza del limite indicato alla clausola "Limiti di indennizzo". Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria «Tossici e nocivi» di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.

Per la presente condizione particolare non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 4.2. RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente condizione particolare il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione e' estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi - quando l'Assicurato non sia una persona fisica - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

ART. 4.3. MAGGIORI COSTI

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'Assicurato, indennizza, sino alla concorrenza della somma indicata all'articolo "Limiti di indennizzo", le spese straordinarie sostenute per il proseguimento dell'attività.

La garanzia è prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione, ricostruzione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate ed in ogni caso la garanzia s'intende limitata alle maggiori spese sostenute nei 12 (dodici) mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate;
- b) difficoltà di reperimento delle merci e dei macchinari imputabili a cause di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino i tempi delle forniture, stati di guerra.

Limitatamente alle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, le stesse devono intendersi comprese solamente se di durata superiore a 5 giorni continuativi e comunque per un periodo massimo di 4 settimane.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 4.4. ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00

L'obbligazione della Società:

- decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

ART. 4.5. ONORARI DEI PERITI E CONSULENTI

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino ad € 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

ART. 4.6. ENTI PRESSO TERZI

Si prende atto che parte di quanto presente in garanzia alle partite 2 e 3 di polizza può trovarsi, e si intende assicurato, anche presso stabilimenti e/o depositi di terzi, presso mostre ed esposizioni e simili in qualsivoglia località, per un valore massimo non superiore al 5% del valore assicurato alle singole partite.

Tale estensione:

- non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi;
- non si applica nel caso di autoveicoli, motoveicoli od altri veicoli iscritti al P.R.A..

Relativamente alla presente estensione di garanzia :

- la copertura deve intendersi operante unicamente per le cose assicurate ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;

ART. 4.7 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente o dall'Assicurato e dalla Società.

L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

ART. 4.8. RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

La Società Assicuratrice rinuncia inoltre – salvo il caso di dolo – a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dall'art.1916 del Codice Civile che potesse spettarle verso Società controllate, consociate, collegate, consorelle e/o del medesimo gruppo e/o verso terzi (in quest'ultimo caso se prima del sinistro esista accordo di manleva tra la Spett.le Contraente/Assicurata e detti terzi), a condizione che in tutti i casi

l'assicurato stesso non eserciti l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile.

ART. 4.9. COLPA GRAVE

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato.

ART. 4.10. INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art.16 delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 16, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

ART. 4.11. INNOVAZIONI

Si prende atto che nell'ambito della/e ubicazione/i assicurata/e possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, all'attrezzatura ed all'arredamento per esigenze del Contraente o dell'Assicurato in relazione all'attività dichiarata in polizza.

Il Contraente è esonerato da darne avviso alla Società.

art. 4.12. COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI

A integrazione delle condizioni di polizza si intendono compresi anche i seguenti beni :

1) Archivi, documenti disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine in genere modelli , stampi, messe in carta cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe,rami per incisioni

L'indennizzo in caso di sinistro sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione, artistico o scientifico.

Ove fosse necessario la Società rimborserà, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

2)Opere d'arte: quadri, dipinti, arazzi, raccolte scientifiche d'antichità, o numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

L'ammontare del danno si determina:

in caso di danno totale:

- ❖ stimando il valore dei beni assicurati colpiti da sinistro al momento del sinistro stesso;

in caso di danno parziale:

- ❖ stimando il valore del bene assicurato colpito da sinistro nel modo suddetto;
- ❖ stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per rimettere il bene danneggiato in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro;

- ❖ stimando l'eventuale svalutazione subita dal bene danneggiato, nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare il bene in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro rimanendo evidenti i segni del restauro;
- ❖ stimando il valore ricavabile dalle parti sostituite:

l'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato e dell'eventuale importo relativo alla svalutazione stimata defalcato dell'importo stimato per i recuperi, in nessun caso potrà essere superiore all'importo stimato in caso di danno totale.

ART. 4.13 – LEEWAY CLAUSE

Premesso che si conviene tra le parti che :

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. .

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società

ART. 4.14 -CEDIMENTO, FRANAMENTO DEL TERRENO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti

dell'eventuale responsabile dell'evento.

ART. 4.15 – ROTTURA DI VETRI E CRISTALLI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita clausola "Limiti di indennizzo".

ART. 4.16 – RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata alla clausola "Limiti di indennizzo" il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi anche se su supporti magnetici, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.

E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

LIMITI DI INDENNIZZO

Si conviene che per le garanzie di seguito elencate , sono applicati i relativi sottolimiti per ciascun sinistro. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza , rimane a carico dell'Assicurato una franchigia fissa pari a **€ 2.500,00**, salvo quanto di seguito indicato :

Garanzia	Limiti di indennizzo per sinistro	Scoperto e/o franchigia Per sinistro
Demolizione e sgombero	€ 200.000,00	
Terrorismo e sabotaggio organizzato.	50% della somma assicurata per singola partita con il massimo di € 3.000.000,00	10%, con minimo di € 10.000,00 per ubicazione
Eventi sociopolitici	70% della somma assicurata per singola partita	10%, con minimo di € 1.500,00 per ubicazione
Eventi atmosferici	70% della somma assicurata per singola partita	20%, con minimo di € 2.000,00 per ubicazione
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	40% della somma assicurata per singola partita con il massimo di € 2.000.000,00	20%, con minimo di € 25.000,00 per ubicazione
Neve, ghiaccio, gelo	30% della somma assicurata per singola partita con il massimo di € 500.000,00	20%, con minimo di € 10.000,00 per ubicazione
Acqua condotta	€ 50.000,00.= per sinistro	
Ricerca e riparazione guasto da acqua condotta	€ 50.000,00	€ 500,00
Terremoto	40% della somme assicurata per singola ubicazione e relativo contenuto, con il massimo di € 2.000.000 per sinistro.	20%, con minimo di € 25.000,00 per ubicazione
Fenomeno elettrico	€ 30.000,00	€ 500,00
Maggiori costi	€ 200.000,00	
Cedimento, franamento e smottamento del terreno		10%, con minimo di € 10.000,00 per ubicazione
Rottura vetri e cristalli	€ 500,00 per singola lastra	€ 100,00
Ricostruzione archivi	€ 100.000,00	
Furto	€ 30.000,00	€ 500,00
Portavalori	€ 10.000,00	€ 500,00
Valori	€ 5.000,00	€ 500,00
Cassoni , cassonetti e campane per il vetro e per la raccolta rifiuti urbani e differenziati	60% della somma assicurata	€ 500,00

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Certificato di assicurazione n.

ASSICURATO	ANCONAMBIENTE S.p.A.
INDIRIZZO	VIA DEL COMMERCIO n. 27 – 60131 ANCONA
PARTITA IVA	01422820421
DECORRENZA	30.06.2014
SCADENZA	30.06.2017

ATTIVITÀ DEGLI ASSICURATI

A titolo esemplificativo e non limitativo, le principali attività svolte dal Contraente/Assicurato nell'ambito territoriale della Regione Marche, comprendono :

Attività	A) gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati speciali non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi, compresi sia lo spazzamento, la pulizia ed il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibiti a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;
	B) gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto, stoccaggio e il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;
	C) gestire impianti fissi e mobili, stazioni di trasferimento e conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato, impianti di stoccaggio di trattamento chimico-fisico e/o biologico, impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati, inerti-speciali-pericolosi, impianti di term distruttione;
	D) gestire ed erogare servizi complementari a quelli di igiene urbana ed ambientali, come ad esempio: espurgo pozzi neri e pozzetti stradali, derattizzazione, demuscazione e disinfezione ambienti pubblici e privati, pulizia mercati comunali, autotrasporto per conto terzi, lavaggio e disinfezione dei gabinetti ed orinatoi pubblici, realizzazione, manutenzione e gestione del verde pubblico, delle fontane e delle spiagge.
	E) gestire i servizi concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'acquisto e la cessione di energia elettrica nonché realizzare i relativi impianti ed opere;
	F) realizzare e gestire impianti per il teleraffreddamento, il teleriscaldamento e la produzione combinata di calore ed energia elettrica, nonché realizzare e gestire le reti di distribuzione del calore ed energia elettrica per tutti gli usi;
	G) gestire i servizi di illuminazione pubblica, dei sistemi semaforici e di illuminazione votiva nei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
	H) gestire le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
	I) prestare servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione calore, la gestione impianti termici e relative attività di manutenzione e di controllo;
	J) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;
	K) eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;
	L) gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio;
	M) eseguire la rimozione forzata dei veicoli ed il soccorso stradale;

	N) accertare le violazioni in materia di rifiuti mediante l'istituzione di ispettori ambientali;
	O) o) svolgere servizi di gestione affitto e locazione di beni mobili ed immobili di qualsiasi genere e natura.

Partite - somme assicurate

1	Fabbricati	€ 5.781.100,46
2	Impianti e macchinari	€ 1.552.877,82
3	Attrezzatura industriali e commerciali (n.21 moduli Multivasca scarrabili“Igenio; n.11 cassoni scarrabili dotati di pressa meccanica)	€ 657.868,38
4	Merci da inventario	€ 611.076,98
5	Mobili, arredi e macchinari d’ufficio	€ 79.755,10
6	Ricorso Terzi	€ 1.500.000,00

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE/ASSICURATO
